

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni – Sede Legale e Amministrativa: Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova
 Sito Internet: www.bancaetica.it - E-mail: posta@bancaetica.it - Tel. 049 8771111 - Codice ABI 05018 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5399 - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 02622940233 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale e riserve al 31/12/2008 € 26.104.304,00

PARTE II: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e Funzione Economica

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelievi, e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Tutte le operazioni effettuate sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto. Il conto corrente è uno strumento operativo pensato per soddisfare le esigenze che gli enti, le organizzazioni, le cooperative ed altre società hanno nella loro gestione quotidiana.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 27 del fondo stesso.

PARTE III: CONDIZIONI ECONOMICHE

CONTO OVUNQUE

	SOCI	NON SOCI
TASSI		
Tasso creditore annuo	0,10% lordo (0,07% al netto della rit. fiscale del 27%)	0,10% lordo (0,07% al netto della rit. fiscale del 27%)
Tasso debitore annuo su rapporto non affidato	10,00%	10,00%
Capitalizzazione interessi creditori e debitori	annuale	annuale
Calcolo degli interessi	eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile	eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile
SPESE TENUTA CONTO OVUNQUE		
Canone mensile	7,00€	8,00€
Costo unitario per ogni singola scrittura	0,50€	0,70€
ALTRE SPESE DI TENUTA CONTO		
Invio dell'estratto conto mensile/quindicinale/decadale cartaceo	2,00€	2,00€
Invio dell'estratto conto trimestrale cartaceo	1,00€	1,00€
Prelevamenti presso Poste Italiane (le operazioni di prelievo di contante devono essere di importo inferiore o uguale a 4.000,00€)	2,50€	3,00€
Invio documenti di trasparenza	gratuito	gratuito
Invio docum. Variazioni condizioni	gratuito	gratuito
Periodicità invio documento di sintesi	Annuale	Annuale
Spese di invio contabili (su richiesta)	1,60€	1,60€
ALTRE CONDIZIONI		
Commissione di massimo scoperto (cms)	0,00%	0,00%
IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE (ai sensi del DPR 642/72 - recupero trimestrale)	73,80€	73,80€
Le Onlus sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo		
SERVIZIO NEGOZIAZIONE ASSEGNI		
Valuta versamento assegni bancari	3 giorni lavorativi	3 giorni lavorativi
Valuta versamento assegni circolari	1 giorno lavorativo	1 giorno lavorativo
Disponibilità versamento assegni bancari	5 giorni lavorativi	5 giorni lavorativi
Disponibilità versamento assegni circolari	4 giorni lavorativi	4 giorni lavorativi
BONIFICI ITALIA		
Valuta bonifici interni tra correntisti di Banca Etica	valuta compensata	valuta compensata
Disponibilità bonifici	data valuta	data valuta
INCASSI VARI		
Versamento contanti	valuta giornata	valuta giornata
Versamento contanti presso Poste Italiane	4 giorni lavorativi	4 giorni lavorativi
Versamento su conto corrente postale n. 12182317 intestato a Banca Popolare Etica	10 giorni fissi	10 giorni fissi

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-11-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Prelevamento contante	data dell'operazione	data dell'operazione
Disponibilità versamento contanti presso Poste Italiane	4 giorni lavorativi	4 giorni lavorativi
BANCOMAT		
Prima tessera bancomat	gratuita	gratuita
Tessere bancomat successive alla prima canone annuo	7,75€	10,33€
Blocco Carta	5,00€	5,00€
COMMISSIONI SU PRELIEVO ATM / BANCOMAT		
Presso ATM Banca Etica e Banche di Credito Cooperativo (circuito Cirrus/Maestro)	gratuito	gratuito
Presso ATM altre banche area Euro (circuito Cirrus/Maestro)	1,00 €	2,00 €
Presso ATM area non Euro (circuito Cirrus/Maestro)	4,65€+1€+0,25% sul transato	4,65€+1€+0,25% sul transato
COMMISSIONI SU PAGAMENTO POS / PAGOBANCOMAT		
Presso POS Italia (circuito Pagobancomat)	gratuito	gratuito
Presso POS area Euro (circuito Maestro)	0,00€	0,00€
Presso POS area non Euro (circuito Maestro)	2,58€	2,58€
PAGAMENTO FASTPAY (Rete Autostradale Italia)		
Rete autostradale Italia	gratuito	gratuito
MASSIMALI STANDARD		
Massimale Unico giornaliero	3.000,00€	3.000,00€
Massimale Unico mensile	3.000,00€	3.000,00€
Prelievo ATM Italia giornaliero	250,00€	250,00€
Prelievo ATM Italia mensile	1.500,00€	1.500,00€
Prelievo ATM Estero giornaliero	250,00€	250,00€
Prelievo ATM Estero mensile	1.500,00€	1.500,00€
Pagamento POS Italia giornaliero	1.500,00€	1.500,00€
Pagamento POS Italia mensile	1.500,00€	1.500,00€
Pagamento POS Estero giornaliero	1.500,00€	1.500,00€
Pagamento POS Estero mensile	1.500,00€	1.500,00€
POS		
Spese di installazione	gratuito	gratuito
Canone mensile	15,00€	20,00€
Commissione percentuale sul transato: PagoBancomat	0,70% massimo	0,80% massimo
Commissione percentuale sul transato: carte di credito	1,75% massimo	1,75% massimo
INBANK GOLD E INBANK GOLD CBI		
Costo di attivazione	0,00€	0,00€
Canone Mensile	0,00€	0,00€
INFOSMS		
Costo di attivazione	0,00€	0,00€
Costo per singolo messaggio sms di risposta	0,00€	0,00€
Costo per singola e-mail ricevuta dal cliente	0,00€	0,00€
Costo per singolo fax ricevuto dal cliente	0,00€	0,00€
PAGOLIGHT		
Ricariche telefoniche commissione aggiuntiva per ogni ricarica	0,00€	0,00€

OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA GIORNATA DI SABATO: AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA VALUTA E DELLA DISPONIBILITA' VENGONO CONSIDERATE COME EFFETTUATE DI LUNEDI.

Per la determinazione degli interessi, nel caso di antergazione della valuta degli ordini di bonifico, è previsto il riferimento al tasso EONIA (European Overnight Interest Average) maggiorato di un quarto di punto percentuale (0,25%) con il limite massimo applicabile del "marginal lending rate" della Banca Centrale Europea.

SPESE ISTRUTTORIA FIDO PRIMO ANNO: 50%

REQUISITI MINIMI:

Al momento dell'apertura del conto corrente si richiede un versamento minimo di Euro 73,80 pari all'imposta di bollo.

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE:

Le condizioni sono indicate nelle schede informative specifiche per ogni servizio CARTA DI CREDITO, DISPOSIZIONI DI BONIFICO ITALIA ED ESTERO, ORDINI PERMANENTI DI BONIFICO, SERVIZI DI VIRTUAL BANKING, DOMICILIAZIONE UTENZE (DISPOSIZ RID).

PARTE IV: CLAUSOLE CONTRATTUALI**Art.1 - FIRME AUTORIZZATE -**

Le revoke e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto comunicazione per mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art.6 - RITENZIONE COMPENSAZIONE E BENEFICIO DEL TERMINE -

La banca in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca o pervengano ad essa successivamente. Quando esistono tra la banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 Cod. Civ., od al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Correntista e tali da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – e ciò anche in deroga alla convenzione d'assegno – la banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di permanenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art.8 - RECESSO -

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo successivo per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Qualora il correntista rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art.1469-bis, c. 2, Cod. Civ. la banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di quindici giorni o, senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art.9 della legge 15 dicembre 1990, n.386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9. APERTURA DI CREDITO.

Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti condizioni:

a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto a lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni accessorio, anche senza una espressa richiesta dalla Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della raccomandata; d) qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con preavviso di cinque giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, il termine di preavviso di giorni quindici; e) analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; f) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; g) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; h) le norme sub c), d) ed e) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

Art.10 - INVIO E APPROVAZIONE ESTRATTI CONTO -

Ad ogni chiusura contabile la banca invierà gli estratti conto entro il termine di 40 giorni dalla chiusura a norma dell'art.1713 Cod. Civ.. Il Correntista ha facoltà di richiedere l'invio degli estratti conto con periodicità diverse ma non inferiori a tre mesi. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto ed in assenza di reclamo scritto nel termine si intendono approvate le relative risultanze contabili. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art.11 - ASSENZA DI MOVIMENTAZIONE -

Ove il conto non presenti movimentazione da oltre un anno con un saldo creditore non superiore a € 258,23 la banca, previo contatto con il Correntista e salvo diverse istruzioni di questi, provvederà ad estinguere il rapporto.

Art.12 - COINTESTAZIONE -

In caso di cointestazione le comunicazioni, notifiche e invio di estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri, fatti salvi speciali differenti accordi.

Art.13 - FIRMA DISGIUNTA -

In caso di cointestazione a firma disgiunta ciascun intestatario potrà disporre separatamente sul conto, anche estinguendo il rapporto, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La banca in deroga all'art.190 del Cod. Civ. potrà agire per il recupero dell'intero suo credito in via principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 15. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, Testo Unico Bancario, e successive modificazioni e disposizioni di attuazione, il cui contenuto è inserito nell'Avviso denominato "Principali norme di trasparenza", affisso e disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca.

N.B. In considerazione del fatto che una delle modalità di disposizione maggiormente utilizzata riguarda gli ordini di bonifico, si invita la Clientela a prendere visione delle condizioni di detto servizio mediante il relativo Foglio Informativo disponibile presso tutte le filiali e uffici della banca e asportabile dal Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI BANCOMAT E PAGOBANCOMAT**Art. 1 – Oggetto**

1. L'uso congiunto della Carta Bancomat/ PagoBANCOMAT, di seguito denominata Carta, e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni.

2. L'utilizzo dei Servizi Bancomat / PagoBANCOMAT deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi Bancomat/ PagoBANCOMAT ed indicate nelle relative Sezioni; l'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo, con le modalità ed alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel documento di sintesi allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto; in ogni caso, l'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d'importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la banca la modifica dei limiti d'importo previsti dal presente contratto.

3. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e/o di sicurezza dei Servizi, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al cliente e tramite avvisi esposti nei locali della banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con preavviso di almeno 15 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

4. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza.

Art. 3 – Custodia della Carta e del P.I.N.

1. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, il cliente è responsabile delle perdite subite in conseguenza dello smarrimento o della sottrazione della Carta e/o del P.I.N. nel limite di euro 150,00 fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, fino al momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del PIN medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 5.

3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla banca nello stato in cui si trova.

Art. 4 - Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N.

1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno o della notte, al Numero Verde indicato nel modulo di consegna della carta e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

2. Nel corso della telefonata, l'operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata (nel qual caso farà fede la data di ricezione), telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

4. Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la banca provvede al blocco della Carta, fermo restando che, in ogni caso, le spese sostenute per il blocco di quest'ultima, indicate nel documento di sintesi allegato, sono a carico del cliente.

5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca:

dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell'operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma;

dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari.

Art. 5 – Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla banca i soggetti autorizzati a rappresentarlo nel ritiro e/o utilizzo della Carta ed il P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali soggetti.

3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, la banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo P.I.N. In caso di revoca o perdita dell'autorizzazione ad operare, la Carta non può essere utilizzata e deve essere restituita alla banca.

4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare sono opponibili alla banca trascorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 – Erogazione dei Servizi

1. La banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

2. La banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi.

3. La banca si riserva la facoltà di non autorizzare singole operazioni disposte dal cliente, ovvero di disabilitare temporaneamente la Carta, nel caso di superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente.

Art. 7 – Addebito in conto e prova delle operazioni

2. Dell'addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione, fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell'impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il titolare decida di eseguire comunque l'operazione, nonché la documentazione della banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.

Art. 8 – Recesso della banca

1. La banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli servizi in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al cliente il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D. Lgs. n. 206/2005, la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Parimenti, la banca può disporre un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta (blocco).

3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della banca o dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 9 – Recesso del cliente ed obbligo di restituzione della Carta

1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente:

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-11-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 8, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della banca, entro il termine da questa indicato;

alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;

in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 5;

contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante.

5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato della banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Art. 10 – Modifica delle condizioni di contratto

1. In presenza di un giustificato motivo (come ad esempio la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economiche o finanziarie di mercato, l'esigenza di adeguarsi a standard tecnologici per motivi di sicurezza o per la gestione e l'uso dei Marchi) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le disposizioni di legge e di trasparenza (art. 118 D. Lgs. n. 385/1993 e ss. mod.).

Sezione I – Servizio Bancomat – ATM Italia

Art. 13 - In caso di utilizzo errato o comunque difforme rispetto alle istruzioni di cui al contratto, o per motivi di sicurezza, l'apparecchiatura può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua banca.

Art. 14 - In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Sezione II – Servizio PagoBANCOMAT – POS Italia

Art. 17 - In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Sezione III – Servizi CIRRUS/Maestro - ATM/POS esteri

Art. 19 - L'ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire il Servizio ATM/POS.

Art. 21 - Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l'operazione e di norma, il cambio del giorno lavorativo bancario successivo, subordinatamente a quanto disposto in merito dalle banche estere e dagli organi a ciò preposti.

Sezione IV – Versamento di valori a mezzo sportello automatico

Art. 26 – 1. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote, assegni. Prima di immettere gli assegni nell'apparecchiatura, il cliente deve verificare l'integrità del titolo nonché la completezza e l'esattezza dei dati: i titoli formalmente irregolari non possono essere accettati.

2. La banca sino a quando non ha ritirato le buste e il loro contenuto, risponde verso il cliente solo della idoneità dell'impianto.

Art. 27 – 1. L'apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra.

2. La banca dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente tramite l'estratto conto inviato al cliente. Soltanto tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.

Art. 28 - La banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.

Sezione V – Servizio “Self service”

Art. 30 – La banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni.

Sezione VI – Servizio FASTpay

Art. 31 – 2. La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.

3. Il cliente prende atto che la banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

Art. 32 – 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel documento di sintesi allegato.

Art. 33 - 1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.

2. La banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.

CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL SERVIZIO IN-BANK**3)- Consegna e custodia codici -**

La banca fornisce al Cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca trasmette via posta elettronica o consegna al Cliente un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati, a composizione numerica. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione numerica, di sua scelta, inconfondibile dalla banca.

La banca consegna al Cliente personalmente sia il codice cliente che il codice di accesso con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del Cliente, ed a rischio del medesimo, la Banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati.

L'uso congiunto del codice cliente e della password segreta (di seguito codici) al quale si riconosce pieno valore di sottoscrizione, identifica e legittima il cliente ad utilizzare il servizio, con completa liberazione della banca in ordine all'autenticità della firma ed alla provenienza delle disposizioni e delle richieste.

Il Cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli stessi.

Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errata, il sistema inibisce la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del Cliente, con la riattivazione da parte della banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il cliente è tenuto a variare periodicamente la password segreta a combinazione numerica.

In caso di smarrimento o sottrazione del codice, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione, anche telefonica alla banca, la quale provvederà a disattivare i codici nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione. Tempestivamente, il Cliente si impegna a confermare per iscritto (anche a mezzo fax) alla banca le medesime informazioni. Il Cliente, personalmente, ha la facoltà di richiedere il ripristino del proprio codice di accesso (password iniziale).

4) –Erogazione del servizio. Sospensione del servizio -

Le istruzioni per l'utilizzo dei servizi abilitati/richiesti alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi, saranno fornite con apposita informativa, anche mediante video messaggi. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-11-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. La banca, salvo che in caso di dolo o colpa grave, non è responsabile dei danni derivanti al cliente da accessi illeciti, dalla perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il servizio che siano ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso o ad eventi esterni.

Il Cliente autorizza la banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati ai vari Servizi. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale.

Le informazioni richieste dal Cliente, in ordine ai propri rapporti, potranno essere riferite a situazioni fornite in tempo reale oppure consolidate alla chiusura della giornata lavorativa precedente all'interrogazione effettuata dal Cliente medesimo. Le disposizioni impartite dal Cliente alla banca a mezzo del servizio saranno eseguite dalla banca di norma entro il giorno lavorativo successivo. La banca si riserva, comunque, la facoltà di assumere o meno gli incarichi del Cliente, dandone comunicazione in caso negativo.

5) – Recesso della banca -

La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al Cliente. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione immediata al Cliente. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi di INBANK successivamente al recesso della banca.

La banca si riserva la facoltà di procedere alla disattivazione del servizio INBANK, senza ulteriore avviso, nel caso di mancato utilizzo dello stesso da parte del Cliente per più di 180 giorni, fermo restando l'obbligo del Cliente al pagamento del canone per il periodo in cui il servizio risultava disponibile e la possibilità di richiederne la riattivazione sottoscrivendo un nuovo contratto con relativo pagamento dei costi di attivazione.

6) – Recesso del Cliente -

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla banca, con preavviso di almeno 15 giorni che decorrerà dalla data di ricevimento di detta comunicazione da parte della banca. Il presente contratto si risolve contestualmente alla richiesta del Cliente di estinzione del proprio conto corrente. L'utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal Cliente dopo l'estinzione del proprio conto corrente è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

7) – Facoltà di modifica unilaterale delle condizioni -

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, Testo Unico Bancario, e successive modificazioni e disposizioni di attuazione, il cui contenuto è inserito nell'Avviso denominato "Principali norme di trasparenza", affisso e disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca.

9) – Foro competente -

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al servizio tra la banca e il cliente che agisce non in veste di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, è competente il Foro della giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del citato Codice del Consumo, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

10) - Comunicazioni -

Qualora la banca non intendesse utilizzare il servizio postale ordinario, il Cliente autorizza la banca stessa ad inviare tramite il servizio di posta elettronica ogni comunicazione relativa ai servizi di INBANK, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel presente contratto o successivamente comunicato per iscritto dal Cliente medesimo alla banca.

11)

Per ragioni di sicurezza qualunque disposizione impartita dal cliente fuori dal servizio, mediante la funzione di posta elettronica o l'utilizzo del fax, sarà ritenuta inefficace e quindi non esigibile dalla banca, senza necessità di riscontro o comunicazione in tal senso al cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL SERVIZIO GOLD-CBI

3) -Il cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti dall'art. 1, almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal cliente stesso con le singole banche passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti.

Il cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati.

Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

6) -La banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal cliente medesimo.

La banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute.

La banca si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla banca nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

"Ufficio Reclami: La Banca aderisce all'accordo interbancario per la costituzione dell'ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario. E' istituito presso la sede della Banca l'Ufficio Reclami al quale il cliente potrà rivolgersi per iscritto. L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro sessanta giorni. Per maggiori informazioni è a disposizione l'Avviso recante le principali norme di trasparenza".

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**Requisiti minimi di accesso:**

sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.).

Saldo contabile:

saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile:

giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio):

sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese di liquidazione:

sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio annuale degli interessi creditori.

Costo minimo annuo:

costo minimo fisso annuo, escluse spese per singola operazione.

Spesa singola operazione:

spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone.

Spese di documentazione:

spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.

Tasso creditore:

tasso nominale annuo con la capitalizzazione annuale.

Valute sui versamenti:

indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili lavorativi per il calcolo degli interessi.

Valute sui prelevamenti:

indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate:

termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni successivi fissi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.

Commissione massimo scoperto:

commissione calcolata sul più alto saldo debitore del periodo, per utilizzi entro i limiti del fido concesso.

Bancogiro:

operazione di trasferimento di una somma dal conto di un correntista a quello di un altro correntista della stessa banca.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente.

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.

con la qualifica di:

Eventuale iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari (provvedimento n. _____ del _____)